

APPENDICE – Paragrafo 4.4.5. P.T.P.C. - Requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento e degli aggiudicatari e relative verifiche.**1. Requisiti generali – art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.****1.1. Il comma 2-bis dell'art. 38**

L'art. 38 del Codice degli appalti prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dalla partecipazione ai subappalti, e il divieto di stipulare i contratti, dei soggetti che non siano in possesso di inderogabili requisiti di moralità.

Ai fini della dimostrazione di tali inderogabili requisiti di partecipazione, il comma 2 dell'art. 38 consente all'operatore economico di produrre in gara una dichiarazione sostitutiva, stante quanto previsto dall'art. 77-bis del d.p.r. 445/2000.

L'importanza della dichiarazione sostitutiva risulta ribadita alla stregua dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 38 da parte del D.L. 24/6/2014, n. 90, il quale dispone che, in caso di *manca*za, *incompletezza* e ogni altra *irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive* di cui al comma 2, il concorrente è sanzionato mediante pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere (cd. "soccorso istruttorio").

La disposizione aggiunge che, nei casi di *irregolarità non essenziali* ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni *non indispensabili*, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Sulla base di tale disposizione, pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo l'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti, fermo restando che detta dichiarazione è lo strumento essenziale al quale il codice ricorre per l'accertamento del possesso di detti requisiti.

Con la Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, alla quale si rimanda, l'ANAC è intervenuta per indicare, ai fini di una applicazione uniforme della norma, quali sono le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che comportano l'irrogazione della sanzione e l'obbligo per la stazione appaltante di assegnare al concorrente un termine per sanare tali irregolarità.

Esse riguardano:

- **i soggetti**

la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'avente titolo, che deve produrre a corredo il documento di identità; la dichiarazione deve riguardare tutti i soggetti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 38, ma può essere resa in forma sintetica da parte del solo rappresentante legale dell'impresa.

- **il contenuto**

la dichiarazione non è completa e quindi presenta irregolarità essenziali se non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice, o la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno.

Applicazione della sanzione. La sanzione è comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva. Stante il tenore della disposizione di cui all'art. 38, comma 2-bis, secondo cui la sanzione è fissata "in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro", le stazioni appaltanti sono tenute a fissare negli atti di gara l'importo della sanzione (entro i limiti normativamente previsti), in modo da auto-vincolare la loro condotta a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese concorrenti. Con specifico riferimento agli appalti suddivisi in lotti, la sanzione deve essere commisurata all'importo del lotto per cui si concorre.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Si rimanda alla determinazione per quanto concerne il tema del prelievo della sanzione dalla cauzione provvisoria.

1.2. Necessità di acquisizione della dichiarazione sostitutiva ex art. 38

In ragione di quanto sopra specificato, le stazioni appaltanti, in tutte le procedure di appalto, devono acquisire dall'operatore economico la dichiarazione modello **Allegato 3** al P.T.P.C., con la sola eccezione delle procedure con adesione alle convenzioni CONSIP e degli affidamenti concernenti prestazioni di servizi universali erogate in via esclusiva (ad es. notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale).

Nei casi di affidamento diretto (art. 125, commi 8, ultimo periodo e 11, ultimo periodo, del Codice, e art. 176, comma 2, del Regolamento) la dichiarazione è richiesta all'operatore economico prescelto dalla stazione appaltante.

In caso di confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a più operatori, la dichiarazione è richiesta all'operatore economico aggiudicatario.

Nei casi di affidamento mediante cottimo fiduciario (art. 125, commi 8 e 11, del Codice), previa consultazione di più operatori economici, al di fuori del MEPA, la dichiarazione è richiesta a tutti gli operatori economici interpellati.

2. Divieto di impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro- Monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012.

2.1. Art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001

In relazione alla condizione posta dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente (dirigente, funzionario titolare di funzione dirigenziale, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163/2006, quale che sia stata la causa di cessazione, incluso collocamento in quiescenza) per i successivi tre anni ed hanno

l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

2.2. Monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012

Il P.T.P.C. risponde, tra l'altro, all'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Al riguardo l'AVCP (Orientamento n. 64 del 29/7/2014) ha indicato che il suddetto monitoraggio e le relative verifiche di eventuali relazioni di parentela o affinità trovano applicazione nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione; inoltre (Orientamento n. 110 del 4/11/2014), precisa che nel monitoraggio anzidetto le pubbliche amministrazioni possono verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della p.a.; a tale fine le pp.aa. hanno facoltà di chiedere, anche ai soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, una dichiarazione in cui attestare l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione. Al fine di rendere tale adempimento non eccessivamente gravoso, sarà compito dell'amministrazione verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ed, eventualmente, adottare i necessari provvedimenti per rimuoverla.

2.3. Parere 25/2/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto all'ANAC di esprimersi sulla correttezza del proprio operato con particolare riferimento alle formule inserite all'interno dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture, che riguardano le dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa sull'inesistenza delle relazioni di parentela o affinità e sull'inesistenza di situazioni di *pantouflage*. L'Autorità ha ritenuto legittime tanto le dichiarazioni sull'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i propri dipendenti e dirigenti e i soggetti facenti parte delle imprese con le quali la stessa stipula contratti, tanto le clausole in tema di divieto di *pantouflage*, nella considerazione che tali vincoli hanno lo scopo di realizzare i fini di cui alla L. n. 190/2012.

L'Autorità, in proposito, ha sottolineato che il Piano Nazionale Anticorruzione (Par. 3.1.9) ha dato rilevanza all'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165/2001 - per le chiare finalità di prevenzione della corruzione perseguite – attraverso la previsione dell'inserimento della condizione soggettiva di cui alla citata norma nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti e la sanzione dell'esclusione dalle procedure in parola in caso di violazione del divieto.

2.4. Dichiarazioni sostitutive.

I soggetti aggiudicatari devono produrre dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nella condizione indicata dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Tale dichiarazione deve essere richiesta indistintamente a tutti gli operatori economici che stipulano contratti con l'amministrazione, ad eccezione dei casi di adesione a convenzioni CONSIP e degli affidamenti concernenti prestazioni di servizi universali erogate in via esclusiva (ad es. notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale).

Per le finalità di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) della Legge n. 190/2012, per verificare l'insussistenza di conflitto di interesse, gli stessi operatori devono dichiarare di non avere relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza con dirigenti e dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.

L'Autorità, chiamata ad esprimersi sulla formulazione letterale della dichiarazione, ha affermato la legittimità della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa in ordine alla sussistenza di determinati requisiti in capo a soggetti terzi (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici), tenendo conto, tuttavia, che il suddetto non può dichiarare fatti, stati e qualità se non "per quanto a propria conoscenza", posto che non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né potendo egli essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima (ma tuttavia costretto a renderla).

La dichiarazione elaborata (**Allegato 4.1**) prevede che il legale rappresentante della società dichiari di essere a diretta conoscenza che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.

Data la diretta conoscenza che tale dichiarazione presuppone, essa potrà essere richiesta a lavoratori autonomi, ditte individuali, società di persone, società cooperative, società di capitali (di piccole dimensioni), piccole imprese.

Considerata l'espressione dell'ANAC, e sulla scorta dell'esperienza maturata dalle stazioni appaltanti nel corso del primo anno di vigenza del P.T.P.C., è stata predisposta una seconda dichiarazione (**Allegato 4.2**) per rapporti contrattuali con società di medie e grandi dimensioni che prevede che il legale rappresentante della società dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.

In quest'ultimo caso, tuttavia, il dipendente dell'Avvocatura dello Stato responsabile del procedimento di affidamento dovrà dichiarare, utilizzando il modello Allegato 9.2, l'assenza di conflitto di interesse specifico nei confronti della predetta società.

L'Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche sulle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse.

Le predette disposizioni si applicano a tutti gli affidamenti, anche attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo nei casi di adesione a convenzioni CONSIP.

3. Riepilogo delle prescrizioni relative alle certificazioni da acquisire

Adesione alle convenzioni CONSIP e servizi universali

La dichiarazione relativa ai requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici non deve essere acquisita quando la stazione appaltante aderisce ad una Convenzione Consip, in quanto la centrale di committenza effettua i controlli e le verifiche sui requisiti dichiarati dagli operatori economici.

Parimenti non deve essere acquisita la dichiarazione di cui al punto 2.4.

Nel caso di affidamenti concernenti prestazioni di servizi universali erogate in via esclusiva (ad es. notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale) la stazione appaltante non deve provvedere all'acquisizione delle dichiarazioni.

Affidamento tramite MEPA o al di fuori del MEPA

Per tutti gli altri affidamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati sia tramite mercato elettronico sia al di fuori del mercato elettronico, la stazione appaltante deve:

- determinare l'entità della sanzione da applicare in caso di soccorso istruttorio, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, ed indicare tale importo negli atti di gara;
- acquisire entrambe le dichiarazioni utilizzando, per i requisiti di cui al punto 2., il modello pertinente a seconda del tipo di impresa;
- acquisire la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento, quando previsto (cfr. 2.4.).

Nei casi di affidamento mediante cottimo fiduciario (art. 125, commi 8 e 11, del Codice), previa consultazione di più operatori economici, al di fuori del MEPA, la dichiarazione ex art. 38 è richiesta a tutti gli operatori economici interpellati.

La dichiarazione di cui al punto 2.4 è richiesta solo all'aggiudicatario.

Per quanto concerne i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e operativa,

- nel caso di contratti inferiori a 40.000 euro, la predeterminazione e la verifica dei requisiti può essere svolta implicitamente anche contattando operatori economici dei quali si ha la consapevolezza che operano in settori idonei per l'oggetto del contratto;
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, preceduti da consultazione di più operatori economici, ogni stazione appaltante individua i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi in ragione della natura e dell'importo del contratto.

4. Verifica delle dichiarazioni

4.1. Dichiarazioni ex art. 38

L'art. 38, comma 3, del Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti la verifica delle dichiarazioni ricevute dagli operatori economici, i quali, a prescindere dall'importo dell'appalto, devono possedere i requisiti generali previsti dal suddetto articolo.

L'ANAC (già AVCP), con proprio Parere sulla Normativa del 19/12/2013 - rif. AG/ 56/13, ha ritenuto, alla luce del combinato disposto degli artt. 38, comma 1, e 125, comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006, che non appare sussistere una deroga ai requisiti generali richiesti per la stipula del contratto derivante dalla soglia dell'appalto (importo inferiore ai 40.000 euro), poiché identico è il rischio che anche appalti di modestissimo valore economico possano essere affidati direttamente a soggetti privi dei requisiti morali. Anche l'art. 327 del d. P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione) applica la regola secondo cui in tutti gli affidamenti

sotto soglia le imprese contraenti devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice.

Aggiunge l'Autorità che, benché l'AVCPass sia obbligatorio per gli appalti superiori alla soglia di 40.000 euro, restando facoltativo per quelli di valore inferiore, in tali ultime ipotesi l'utilizzo o meno del predetto sistema non impatta sulla obbligatorietà della verifica dei requisiti generali in possesso degli operatori economici con cui le Amministrazioni intrattengono rapporti negoziali. *“Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 38, comma 1, e 125, comma 12, del Codice, sussiste un obbligo generalizzato per le Stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti generali degli operatori economici con cui l'Amministrazione procedente stipula contratti.”*

Al riguardo si osserva che, con comunicato del Presidente del 22/10/2014, l'ANAC ha precisato, stante la proroga al 1° luglio 2014 del termine di cui all'art. 6-bis, comma 1, del Codice disposta dal d.l. n. 150/2013, che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento (di importo uguale o superiore a 40.000 euro) il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Peraltro, come indicato all'art. 9, comma 1bis, della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8/5 e del 5/6/2013, *“Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.”*

Nelle more, sembra precluso, comunque, un accertamento diretto da parte delle stazioni appaltanti dei requisiti di moralità attraverso la consultazione del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche, che sono ammesse al servizio previa stipulazione di apposita convenzione. Infatti, precisa il Ministero della Giustizia, che *“la consultazione diretta del SIC ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari avverrà solo per il tramite dell'AVCP presso la quale è istituita la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. A tali fini il 28 marzo 2013 è stata stipulata un'unica convenzione con l'AVCP. Per accedere alla BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno accreditarsi al sistema AVCPass, secondo le modalità previste nella delibera AVCPass.”*

4.2. Verifica della regolarità contributiva

Il 1° giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/1/2015, di “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, entrato in vigore dal 1° luglio 2015.

Il decreto ha istituito il cosiddetto “DURC On Line”, che le stazioni appaltanti, nelle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, devono richiedere (utilizzando specifiche credenziali) ai fini della verifica nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, tramite un’unica interrogazione degli archivi INPS o INAIL (o Casse Edili), indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

A seguito della realizzazione da parte dell’INPS e dell’INAIL del nuovo servizio “DURC On Line”, il servizio presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti.

L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. L’Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento è disponibile sul sistema.

Il “DURC On Line” sostituisce ad ogni effetto il DURC in tutti i casi in cui esso è richiesto, è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse; in ogni caso, il “DURC On Line” potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all’art. 2 del D.M., entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un “DURC On Line” in corso di validità, la procedura rinverrà allo stesso Documento e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.M., resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.

Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

Nel caso in cui emerga una irregolarità, la procedura fornirà a video l'informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell'esito sarà comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura "DURC On Line".

Qualora, all'esito delle verifiche, risultassero irregolarità, la circostanza è comunicata soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l'esito di irregolarità comporterà l'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall'art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

Per previsione dello D.M., art. 10, co. 3, il "DURC On Line" soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006, ed assolve l'operatore economico dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Peraltro l'INPS ha reso noto che, in ragione della particolare rilevanza che tale previsione riveste nella procedura contrattuale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, appositamente interessata, ha chiarito che continua a permanere, anche con riguardo al nuovo sistema di verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara.

Ciò implica che le stazioni appaltanti, dal 1° luglio 2015, dovranno acquisire il "DURC On Line" ai fini della verifica del requisito anzidetto anche per dichiarazioni sostitutive rese in data anteriore, e – in caso di irregolarità – trova applicazione il regime di regolarizzazione previsto dall'art. 4 del D.M.

L'ANAC ha, infine, reso noto che – a decorrere dal 1° luglio 2015 – la verifica della regolarità contributiva non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCPass (nei casi previsti), ma esclusivamente attraverso il "DURC On Line". Le richieste acquisite tramite sistema AVCPass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

Ciò posto, con riserva di ulteriori approfondimenti e nell'attesa di eventuali espressioni dell'Autorità:

SI RIEPILOGANO LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE VERIFICHE DA SVOLGERE

Regolarità contributiva

Per tutti gli appalti pubblici la verifica avviene, dal 1° luglio 2015, attraverso il "DURC On Line", come innanzi precisato.

Appalti di importo inferiore a 40.000 euro

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro l'accertamento dei requisiti di ordine generale **si effettua mediante l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva** presentata dall'operatore economico in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 38 suddetto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua o richiede verifiche, anche a campione, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario.

Appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante deve effettuare le verifiche del possesso dei requisiti generali.

L'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della legge n. 35 del 2012, dispone che *"Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice **è acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale.... di cui fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice**".*

Al riguardo, si richiama la deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni, riguardante l'attuazione dell'art. 6-bis, che si applica agli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Nella deliberazione anzidetta è ribadito che resta confermato l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

La stazione appaltante, per la verifica dei requisiti e quindi delle autocertificazioni rilasciate dall'operatore economico, si avvale del sistema AVCPASS (*), che consente di acquisire la documentazione necessaria.

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento devono inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

(*) Dal 1° luglio 2015 deve essere comunque acquisito il DURC On Line (v. 4.2.)

Il sistema prevede che la stazione appaltante, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisca il CIG della procedura di affidamento; il Responsabile del procedimento indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;

l'operatore economico, registrato in AVCPASS, indica il CIG della procedura di suo interesse e il sistema gli rilascia un PASSOE (documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta che contiene la documentazione amministrativa.

Prima di poter procedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l'apposita funzionalità di AVCPASS, l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.

Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti, e mette a disposizione tempestivamente i documenti suddetti non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice, attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:

- a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- b. Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- c. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); Dal 1° luglio 2015 deve essere acquisito il DURC On Line (v. 4.2.)
- e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- f. Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail); Dal 1° luglio 2015 deve essere acquisito il DURC On Line (v. 4.2.)
- g. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Il sistema AVCPASS è a regime per tutti gli appalti di importo pari o superiore a € 40.000 il cui CIG è stato richiesto dal 1° luglio 2014, con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure,

le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un'apposita deliberazione dell'Autorità.

Per quanto riguarda gli affidamenti per i quali è previsto il rilascio del **CIG in forma semplificata (SMART CIG)**, laddove si volesse procedere alla verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 6-bis del Codice degli appalti, si dovrebbe richiedere il CIG mediante accesso al sistema SIMOG.

Il sistema AVCPASS, infatti, si applica a tutte le tipologie di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti pubblici per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per le procedure di scelta del contraente per le quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata, l'utilizzo del servizio AVCPASS comporta l'acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG, in luogo di quello rilasciato in forma semplificata. Ove sia già stato rilasciato un CIG in forma semplificata, questo va preventivamente cancellato. (cfr. FAQ AVCP su AVCPASS: C.8, F.1)

Nel chiarire che le modalità di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6-bis del Codice sono obbligatorie per gli affidamenti di importo superiore ai 40.000 euro, per i restanti affidamenti, se gestiti attraverso smart CIG, devono essere comunque acquisite le autocertificazioni indicate nel PTPC ed effettuate le necessarie verifiche, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.

Se in occasione di una procedura di gara la stazione appaltante accerta la non corrispondenza tra le dichiarazioni rese da un operatore economico e la successiva documentazione acquisita ai fini della verifica, fermo restando la comminazione dell'esclusione nella specifica gara, essa ha l'obbligo di segnalare il fatto all'AVCP.

4.3. Dichiarazioni ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e di insussistenza di conflitto di interesse

Un conflitto di interessi non adeguatamente affrontato nell'ambito di una procedura d'appalto influisce sulla regolarità della procedura e comporta una violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e/o non discriminazione che un appalto pubblico deve garantire.

La dichiarazione di assenza di conflitti di interessi deve essere verificata, affinché la misura di prevenzione possa avere un reale effetto deterrente.

Le verifiche devono essere effettuate anche a campione, compatibilmente con i mezzi e le strutture disponibili, attraverso la valutazione di dati e informazioni provenienti:

- dall'organizzazione stessa: confrontando i dati personali,

- da altre organizzazioni: confrontando le informazioni ottenute dalla banca dati nazionale sull'identità delle persone, le banche dati sugli operatori economici (come i registri delle imprese - <https://telemaco.infocamere.it/>), la banca dati dell'amministrazione fiscale, ecc.

Nel corso della vigenza del P.T.P.C. 2015-2017 il Responsabile della prevenzione della corruzione fornirà indicazioni per l'accertamento e la verifica sulle dichiarazioni sostitutive relative al divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, e all'insussistenza di conflitti di interesse, con riguardo:

- al valore dell'appalto
- all'individuazione dei dati da verificare e delle relative fonti
- alla programmazione dei controlli e loro modalità (a campione, su un determinato periodo di osservazione, ecc.).

5. Adempimenti dei referenti

Premesso quanto precisato nei punti precedenti in ordine alla verifica dei requisiti dei partecipanti o degli affidatari, o dei responsabili di procedimento, i **referenti** verificano presso le stazioni appaltanti l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in parola e ne riferiscono al **Responsabile** due volte l'anno (entro il 15 luglio per gli affidamenti conclusi entro il 30 giugno ed entro il 15 gennaio per gli affidamenti conclusi entro il 31 dicembre).

Nella annessa tabella sono riassunti gli adempimenti relativi all'acquisizione delle dichiarazioni e alla verifica dei requisiti.

APPENDICE - Paragrafo 4.4.5. P.T.P.C. 2015-2017

Requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento e degli aggiudicatari.

acquisizioni delle dichiarazioni presso gli operatori economici				
Modalità di scelta del contraente	Dichiarazione requisiti ex art. 38 codice contratti pubblici (requisiti generali)	Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria	Dichiarazione di assenza di situazioni ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 (Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro)	Dichiarazione di assenza di relazioni di parentela o affinità o altra relazione che possa prefigurare conflitto di interessi (Monitoraggio ex art. 1, co. 9, lett. e) L. 190/2012)
Adesione alle convenzioni CONSIP Affidamenti servizi universali erogati in via esclusiva	non deve essere acquisita	nessun adempimento	non deve essere acquisita	non deve essere acquisita
Affidamento diretto e affidamento tramite MEPA	deve essere acquisita solo presso l'aggiudicatario	sono determinati e valutati dalla stazione appaltante	deve essere acquisita solo presso l'aggiudicatario	deve essere acquisita solo presso l'aggiudicatario
Affidamento mediante cottimo fiduciario al di fuori del MEPA	deve essere acquisita presso ciascun operatore invitato	sono determinati e valutati dalla stazione appaltante	deve essere acquisita solo presso l'aggiudicatario	deve essere acquisita solo presso l'aggiudicatario
verifica dei requisiti richiesti agli operatori economici				
Valori di riferimento	Dichiarazione requisiti ex art. 38 codice contratti pubblici (requisiti generali)	Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria	Dichiarazione di assenza di situazioni ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 (Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro)	Dichiarazione di assenza di relazioni di parentela o affinità o altra relazione che possa prefigurare conflitto di interessi (Monitoraggio ex art. 1, co. 9, lett. e) L. 190/2012)
Appalti di importo inferiore a 40.000 euro	DURC on line La verifica del possesso dei requisiti è effettuata compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili	la stazione appaltante accerta il possesso dei requisiti necessari da parte dell'aggiudicatario	nel corso del triennio saranno definite modalità di accertamento e verifica	nel corso del triennio saranno definite modalità di accertamento e verifica
Appalti di importo pari o superiore a 40.000 tramite MEPA	DURC on line La verifica del possesso dei requisiti è effettuata compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili	la stazione appaltante accerta il possesso dei requisiti necessari da parte dell'aggiudicatario	nel corso del triennio saranno definite modalità di accertamento e verifica	nel corso del triennio saranno definite modalità di accertamento e verifica
Appalti di importo pari o superiore a 40.000 al di fuori del MEPA	DURC on line la verifica dei requisiti avviene obbligatoriamente attraverso l'AVCPASS	la verifica avviene obbligatoriamente attraverso l'AVCPASS	nel corso del triennio saranno definite modalità di accertamento e verifica	nel corso del triennio saranno definite modalità di accertamento e verifica